

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso può trovare accoglimento, quanto all'ultimo motivo. Ai sensi dell'art. 201 CS il verbale di accertamento della violazione, nel caso in cui non sia possibile la contestazione immediata, deve essere notificato “..con gli estremi precisi e dettagliati della violazione..” e, ai sensi dell'art. 385 Reg. CS, deve altresì contenere “..gli elementi di tempo, di luogo e di fatto..” che l'organo accertatore abbia potuto acquisire. Nella fattispecie in esame, invero, la violazione risulta genericamente descritta mediante riproduzione del dettato della norma asseritamente violata (art. 157/5 CS: “Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica”), senza cioè che siano specificati il tipo di segnaletica esistente e la posizione del veicolo rispetto alla stessa, con conseguente impossibilità di individuare con sufficiente precisione gli estremi della violazione e quindi di esercitare appieno il diritto di difesa da parte del ricorrente. L'atto opposto, pertanto, va annullato per violazione di legge. Le ulteriori doglianze si ritengono assorbite. Spese come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione opposta n. 13081749379;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 100,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 cpc.

Così deciso in Roma, 11/4/13

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 26/10
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
M. Teresa Gesue



IL GIUDICE DI PACE
Avv. Gianfranco BARBARIA